



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

COPIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE -----

n. 10 del 01-03-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'Anno **duemilasedici** e questo **uno** del mese di **Marzo** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale rispettivamente presenti (P) es assenti (A):

FERRINI ALBERTO - SINDACO - P

1) NESI EVARISTO	P	7) BASTIERI ENRICO	P
2) BENINI MASSIMILIANO	P	8) TORELLINI EMANUELE	A
3) MANCINI DUCCIO	P	9) BALDINACCI LAURA	P
4) FERRI MATTEO	P	10)PIERATTINI LINDA	P
5) BILEI LINDA	P	11)LICO ROBERTA	P
6) PIERATTINI ANNA LISA	P	12)	

Risultano pertanto (compreso il Sindaco) :

Assegnati n. **13** - In carica n. **13** – **Presenti 10** – **Assenti n. 1**

Risultano che gli interventi sono in numero legale,

Presidente il Sig. . **ALBERTO FERRINI in qualità di SINDACO**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PIER LUIGI ACERBI**

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla sotto riportata proposta di delibera, regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che sulla stessa sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n 267/00

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».

Il comma 26 della legge di stabilità prevede il blocco degli aumenti tariffari e delle addizionali per l'anno 2016.

Il blocco non si applica alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto o il pre-dissesto ai sensi del Dlg.267/2000

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI;
- lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell'Ente impositore;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la propria deliberazione n.14 del 9/3/2015, esecutiva, con la quale sono state confermate le aliquote IMU e TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015.

Per quanto concerne l'IMU, di confermare le aliquote e detrazioni in base alla legge 2812/2015 n.208

Visto la nuova normativa che regola le abitazioni concesse in comodato ai parenti comma 10 legge n.208 del 28/12/2015 dove il Comune può decidere di agevolare i comodati, applicando un'aliquota ridotta fino al 4,6 per mille.

Viste le modifiche la Regolamento IMU.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti	4,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 31.000,00
Cura del verde pubblico	€ 167.987,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 39.041,00
Sgombero neve	€ 0,00
Servizio di protezione civile	€ 3.464,00
Servizi cimiteriali	€ 15.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

c) **CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. __stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2016

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 maggio
	Saldo	16 settembre
TARI	Acconto	30 aprile
	Acconto	30 giugno
	Saldo	30 settembre

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente

TASI ALIQUOTA 0 per mille.

Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento..."*, tenuto conto:

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale; tale volontà conferma quella già espressa nel 2013, attuata con l'applicazione di rimanere in regime TARES e applicare le tariffe del regime TARSU come previsto dall'art.5, comma 4 del DL 102 del 31/08/13
- che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio comunale,

I.M.U

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo

	Stato
Aliquota abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti	4,6 per mille

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. sono esenti

TARI Tassa sui rifiuti

TARIFFE DOMESTICHE							
(70% TOTALE COPERTURA UTENZE DOMESTICHE) CON COPERTURA TOTALE DEL 100%							
COMPONENTI FAMIGLIA	NUCLEI FAMILIARI	SUPERFICIE ABITAZIONI	TARIFFA AL M2	TARIFFA VARIABILE A PERSONA	TOTALE PER TARIFFA FISSA	TOTALE PER TARIFFA VARIABILE	TOTALE GENERALE
FAM. 1	709	81.518,00	0,6422	84,15	52.350,86	59.662,35	112.013,21
FAM. 2	321	42.338,00	0,7205	98,17	30.504,53	63.025,14	93.529,67
FAM. 3	161	21.110,00	0,8067	84,15	17.029,44	40.644,45	57.673,89
FAM. 4	100	12.924,00	0,8615	77,14	11.134,03	30.856,00	41.990,03
FAM. 5	21	2.631,00	0,9163	81,34	2.410,79	8.540,70	10.951,49
FAM. 6 O +	13	1.622,00	0,9476	79,47	1.537,01	6.198,66	7.735,67
PERTINENZE	0	-			-	-	-
	1.325	162.143,00			114.966,64	208.927,30	
TOTALE GENERALE							323.893,94

TARIFFE NON DOMESTICHE							
ATTIVITA'	NUMERO OGGETTI	SUPERFICIE TOTALE CATEGORIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE QUOTA FISSA	TOTALE QUOTA VARIABILE	TOTALE
1	3	469,00	1,8635	1,371	873,98	643,00	1.516,98
4	2	60,00	1,0165	0,9802	60,99	58,81	119,80
5	5	1.469,00	2,88	2,774	4.230,72	4.075,01	8.305,73
6	29	2.976,00	1,8353	1,7682	5.461,85	5.262,16	10.724,02
8	20	3.139,00	3,0776	2,0757	9.660,59	6.515,62	16.176,21
9	2	211,00	1,4965	1,4479	315,76	305,51	621,27
10	13	847,00	2,767	2,3319	2.343,65	1.975,12	4.318,77
11	6	295,00	2,9082	2,3416	857,92	690,77	1.548,69
12	8	264,00	2,3717	1,8419	626,13	486,26	1.112,39
13	2	104,00	3,36	3,2353	349,44	336,47	685,91
14	9	14.711,00	1,1859	1,1436	17.445,77	16.823,50	34.269,27
15	7	993,00	1,4965	1,4318	1.486,02	1.421,78	2.907,80
16	5	544,00	2,88	2,774	1.566,72	1.509,06	3.075,78
17	7	521,00	2,88	2,774	1.500,48	1.445,25	2.945,73

18	5	606,00	2,88	2,774	1.745,28	1.681,04	3.426,32
19	3	191,00	2,88	2,774	550,08	529,83	1.079,91
20	2	68,00	2,88	2,774	195,84	188,63	384,47
	128	27.468,00			49.271,23	43.947,83	
TOTALE GENERALE							93.219,06

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2016 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 aprile
	Acconto	30 giugno
	Saldo	30 settembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

1. Di approvare le determinazioni in materia di aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed aliquote TASI e TARI per l'esercizio 2016, quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, secondo quanto riportato in premessa;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – **Favorevole** -

Castelnuovo V.C. 22-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO**

F.to TADDEI AMBRA

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 del Tuel approvato con D.Lgs. n. 267/00 – **Favorevole** -

Castelnuovo V.C. 22-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO**

F.to TADDEI AMBRA

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALBERTO FERRINI

F.to DOTT. PIER LUIGI ACERBI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 00-00-0000 per 15 giorni.

Castelnuovo V.C. li 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIER LUIGI ACERBI

=====

Per copia conforme all'originale si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Castelnuovo V.C. li 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIER LUIGI ACERBI

=====